di Giovanni Fontana*

IL PARCHEGGIATORE ABUSIVO

Una delle prime cose che mi colpì durante il servizio di polizia locale, fu la confidenza e la fiducia che taluni "signorotti" riconoscevano a un goffo signore, che stazionava all'esterno di uno dei locali più famosi della riviera versiliese; a questi affidavano, in custodia, le loro Ferrari e, mentre lui le parcheggiava, loro si dedicavano a gozzovigliare nelle restanti ore della notte. Mai un furto o un danneggiamento ascritto a quel parcheggiatore che, quasi a farci concorrenza, indossava un berretto bianco e che, talvolta, avendo parcheggiato in divieto di sosta le auto affidate alla sua vigilanza, ci implorava di perdonarlo.

Lui, come noi, è invecchiato sotto il suo logoro berretto.

Passato quel romanticismo del tempo che fu, il nuovo secolo s'è aperto e s'è consolidato in uno scambio di "vecchi mestieri" (si fa per dire) tra i quali, quello del "parcheggiatore abusivo"; i nuovi "parcheggiatori" non hanno una loro improbabile uniforme, nè riescono a ottenere analoghi atteggiamenti fiduciari dai loro occasionali clienti, se non la dazione di un'offerta (nelle migliore delle ipotesi), un obolo risarcitorio (per coloro che sperano di non trovar la loro auto danneggiata), uno sguardo diffidente o l'aggressione verbale di chi è già costretto a dover pagare la gabella pubblica del parcometro o del varco telematico e non sopporta proprio l'insistenza di chi non ha di meglio da fare.

Situazioni diverse… ben diverse da quelle di chi andava o va a ballare in discoteca, soprattutto quando il parcheggio è quello più prossimo ad un ospedale o ad altri luoghi di ordinaria tristezza.

Così capita che qualcuno tra i più ostinati – quasi ne sia una colpa – ci esponga il suo disagio e, soprattutto, richieda un nostro intervento. Se è possibile far qualcosa, proviamo a capirlo.

V'è subito da dire, che a seguito delle modifiche apportate al Nuovo Codice della Strada, dal d.L. 151/2003, conv. in legge n. 214 del 1° agosto 2003, al fine di contrastare il deleterio fenomeno dei c.d. "parcheggiatori abusivi" all'art. 6 C.d.S è stato introdotto il comma 15-bis che, testualmente, recita:

Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 772,00 a euro 3.104,00. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Peraltro, da un'attenta lettura della disposizione da ultimo citata, appare del tutto evidente, che nell'attività di parcheggiatore o guardiamacchina deve pur esistere una vera e propria organizzazione, finalizzata a trasformare una determinata area

in un "parcheggio abusivo"; con la presenza necessaria di persone dedite a ricevere una somma di denaro - quale corrispettivo per il servizio di custodia o di mero parcheggio – che costituisce l'eventuale oggetto del sequestro finalizzato alla confisca del complesso delle somme ingiustamente percepite.

Se poi ci soffermiamo sul concetto di "parcheggio abusivo", cui ricondurre l'attività di "parcheggiatore abusivo", la giurisprudenza di merito dei Giudici di Pace, ci segnala la necessità di qualificare:

- l'area ove applicare la sanzione come area privata e comunque, delimitata ed organizzata per questo scopo, giacché un parcheggio - ai fini del Nuovo Codice della Strada e per definizione (art. 3, comma 1, n. 34 Cod. cit.) - non è soggetta ad alcuna custodia;
- il soggetto che vi svolge l'attività abusiva, come addetto alla custodia dei veicoli che vi parcheggiano e, come tale, avendo il controllo diretto di detta area.

Ciò che porterebbe ad escludere che chi si trova nel bisogno e si limita a segnalare un parcheggio libero ed accetta un'elemosina, possa essere qualificato come guardiamacchine: certo è, che se analogo soggetto assume un atteggiamento molesto o minaccioso, la competenza è del giudice penale.

Infatti, secondo i supremi Giudici, commette il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, con violenza o minaccia, pretenda il pagamento di un compenso per l'attività di parcheggiatore abusivo (Cass. Pen., Sez. II, 09-03-2010, n. 15137, in Foro Italiano).

Indubbia, è stata ritenuta la configurabilità dell'estorsione, anziché del reato di violenza privata, dal momento che le fattispecie incriminatrici anzidette tutelano la libertà di autodeterminazione dell'individuo, ma ricorre il delitto di estorsione, allorché la coartazione sia preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto, come nel caso di specie (Cass. Pen., Sez. V, 19-04-2006, n. 32011); indubbia è altresì la sussistenza del tentativo, nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al facere ingiusto (Cass. Pen., Sez. II, 10-06-2008, n. 24068), costituendo proprio l'«ingiusto profitto con altrui danno» l'evento di cui all'art. 629 c.p.; alcune incertezze, invece, possono residuare in ordine alla modalità della condotta, «vincolata», secondo il dettato codicistico, al ricorrere degli estremi della violenza o della minaccia.

Nel qual caso, ben raramente il parcheggiatore abusivo minaccia palesemente il danno che può subire l'autovettura, in conseguenza della mancata corresponsione della "tariffa": in ogni caso, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Cass. Pen., Sez. II, 14-03-2013, n. 11922, in http://www.giurisprudenzapenale.com).

Tra l'altro, la richiesta di denaro integra gli estremi del delitto di estorsione anche se formulata in termini di estrema cortesia, quando l'invito a pagare serva ad incutere nella vittima il timore di rischi e pericoli inevitabili (Cass. Pen. 02-03-1987). Tra l'altro, ai fini della sussistenza del reato di estorsione, la dottrina maggioritaria ritiene essenziale, anziché la forma della minaccia, la presenza di un nesso strumentale ed eziologico tra condotta intimidatoria e costrizione psicologica[1] .

E dunque, se da un lato, il dilagante fenomeno dei parcheggiatori abusivi, sembra non trovare soluzione giuridica nel Nuovo Codice della Strada, laddove la condotta esercitata in concreto dal guardiamacchine, induca il conducente ad "offrire" (per così dire, spintaneamente) una somma di denaro, nel timore di subire un danno futuro, la fattispecie è da ricondurre al più grave reato di estorsione, previsto e punito dall'art. 629 c.p.:

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [2].

In questo caso, la p.g. dovrà annotare ogni circostanza utile ad inquadrare la su esposta fattispecie, così da escludere ogni possibile ipotesi di mera "dazione solidaristica", che farebbe venir meno l'esistenza del reato, così come ogni possibile aggravante specifica, tra quelle elencate nella nota 2.

Commissario presso il Corpo Polizia Municipale
del Comune di Forte dei Marmi
Consigliere Nazionale ASAPS

Note di chiusura

1) FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, Delitti contro il patrimonio, Bologna, 1996, 141
F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, Delitti contro il patrimonio, Padova, 1989, 148

2) Nel delitto di estorsione si procede sempre d'ufficio ed in caso di flagranza, si procede all'arresto; sono ammesse le misure cautelari ed il fermo e l'A.G. competente a giudicare è il tribunale monocratico, nell'ipotesi semplice ed il tribunale collegiale, nell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma (se la violenza o la minaccia è commessa con armi , o da persona travisata, o da più persone riunite; se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire; se la violenza o la minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis; se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.